MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Edizione 06, 11/09/2025

STATO REVISIONE DOCUMENTO

06	11/09/2025	Aggiornamento per introduzione/aggiornamento nuovi reati presupposto e per implementazione sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001 e sistema di gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo lo standard ISO 45001
05	28/11/2023	Aggiornamento per introduzione nuovi reati presupposto e per nuova normativa in materia di Whistleblowing
04	22/09/2022	Aggiornamento per introduzione nuovi reati presupposto
03	12/04/2021	Aggiornamento per osservazioni di membro del Collegio Sindacale
02	03/07/2020	Revisione Parte generale del Modello di organizzazione e gestione
Rev.	**Data**	**Causale**

1. INDICE DOCUMENTO

1. INDICE DOCUMENTO 2
2. RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 4
2.1. Fondamento normativo 4
2.2. Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001 4
2.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa 5
2.4. Interesse e/o vantaggio dell'Ente 5
2.5. Reati presupposto 6
2.6. Sanzioni 14
2.7. Misure cautelari interdittive e reali 16
2.8. Condotte esimenti 16
3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO 19
3.1. Obiettivi e finalità del Modello 19
3.2. Approccio metodologico 20
3.3. Struttura del Modello 20
4. CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÁ 23
4.1. Storia aziendale 23
4.2. Struttura di Governance 24
4.3. Strumenti a supporto della Direzione 28
4.4. Organigramma e Mansionario 31
4.5. Destinatari del Modello 31
5. CODICE ETICO 32
6. CODICE DISCIPLINARE E SISTEMA SANZIONATORIO 32
7. INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E TERZI IN GENERE 33
7.1. Inosservanza da parte degli Amministratori 33
7.2. Inosservanza da parte del Collegio Sindacale 33
7.3. Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, agenti, liberi professionisti, consulenti etc.) 33
8. ORGANISMO DI VIGILANZA 34
8.1. Composizione 34
8.2. Funzioni e poteri 35
8.3. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza 36
8.4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza 36
9. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING 37
10. DIFFUSIONE DEL MODELLO 37
10.1. Comunicazione 37

10.2. Formazione *38*
10.3. Revisione *38*

2. RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

2.1. Fondamento normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", la quale stabilisce la diretta ed immediata responsabilità degli Enti per i fatti illeciti commessi nell'interesse od a vantaggio di questi dalle persone in posizione apicale e/o alle loro dipendenze. Il Decreto stabilisce così un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica autrice materiale del reato. Tale responsabilità sussiste anche per i reati commessi all'estero, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto. Tale responsabilità è, al contrario, esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'agente.

Gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- soggetti apicali, ossia persone fisiche che rivestono posizione di vertice. Rientrano coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente;
- soggetti sottoposti, ossia persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte dei soggetti apicali. Rientrano i dipendenti, nonché tutti quei prestatori di lavoro che abbiano con l'Ente un rapporto tale da far sussistere un obbligo di vigilanza in capo ai vertici (a titolo esemplificativo fornitori, distributori, consulenti, collaboratori, c.d. parasubordinati).

Ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona fisica, contemporaneamente iscrive in altro specifico registro anche l'ente "investigato" e procede all'accertamento degli illeciti penale ed amministrativo simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti. In capo all'ente grava dunque un titolo di responsabilità autonomo.

2.2. Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001

Le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
  - Società di persone;
  - Società di capitali;
  - Società cooperative;
  - Associazioni con o senza personalità giuridica;
  - Enti pubblici economici;
  - Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
  - Consorzi con attività esterna.
- non si applicano ai seguenti Enti:
  - Stato;
  - Enti pubblici territoriali;
  - Enti pubblici non economici;
  - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

2.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata espressamente dal D.lgs. 231/2001 o da una legge speciale disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti;
- il fatto di reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ossia da persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti apicali); oppure ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. sottoposti).

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa degli enti non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli apicali o sottoposti;
- gli apicali o sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei reati previsti dal Decreto o da una legge speciale disciplinante la responsabilità degli enti.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, di competenza del giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati, nonché il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente adottato dall'Ente. Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ossia il giudice si colloca nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il fatto costituente reato al fine di accertare sia l'adeguatezza dei contenuti del Modello, sia la loro attitudine funzionale.

2.4. Interesse e/o vantaggio dell'Ente

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il solo limite dell'ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Invece, il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad esempio la realizzazione di un profitto) o non economico (ad esempio una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Sul significato dei termini di interesse e vantaggio, si è attribuito al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante – c.d. finalizzazione all'utilità – ed al secondo una valenza marcatamente oggettiva, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in favore di quest'ultimo – suscettibile quindi di una valutazione ex post.

La normativa sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti è di regola basata su reati presupposto di natura dolosa. L'introduzione dei reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha tuttavia riproposto l'assoluta centralità della questione inerente alla matrice soggettiva dei criteri di

imputazione. Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo mal si concilia con il concetto di interesse. Ne deriva pertanto che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare, intese a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro, potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato ex post alla stregua di un vantaggio (si pensi alla mancata fornitura dei dispositivi di protezione od alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da ragioni di risparmio).

2.5. Reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli Enti sussiste unicamente per i reati espressamente previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o da leggi speciali disciplinanti la responsabilità amministrativa degli enti, anche laddove siano realizzati nelle forme del tentativo. In quest'ultimo caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre gli Enti non rispondono quando hanno volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati presupposto sono di seguito indicati.

ART. 24 D.lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986)

ART. 24-bis D.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti alla comunicazione in relazione all'affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)

ART. 24-ter D.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

ART. 25 D.lgs. 231/01 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio:

- Peculato (art 314, comma 1, c.p.)
- Indebita destinazione d denaro o cose mobili (art 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari, se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art. 322 bis c.p. (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

ART. 25-bis D.lgs. 231/01 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ART. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 25-ter D.lgs. 231/01 – Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2016/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

ART. 25-quater D.lgs. 231/01 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art.270-quinquies.3 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (Art.435 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ART. 25-quater.1 D.lgs. 231/01 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

ART. 25-quinquies D.lgs. 231/01 – Delitti contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

ART. 25-sexies D.lgs. 231/01 – Abusi di mercato:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

ART. 25-septies D.lgs. 231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55 comma 2, D.lgs. 81/2008 – e quindi per omessa o carente valutazione dei rischi - (art. 589 c.p.)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)

ART. 25-octies D.lgs. 231/01 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

ART. 25-octies.1 D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

ART. 25-novies D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)
- Obblighi di segnalazioni e di notifiche (art 174 sexies legge n.633/1941)

ART. 25-decies D.lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

ART. 25-undecies D.lgs. 231/01 – Reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

- Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis)
- Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258, c. 4 e 260 bis)
- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Delitti colposi in materia di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259-ter)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis)
- Emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, c. 2 e 5)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3, c. 6)

ART. 25-duodecies D.lgs. 231/01 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

ART. 25-terdecies D.lgs. 231/01 – Razzismo e xenofobia:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

ART. 25–quaterdecies D.lgs. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401)

ART. 25–quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – Reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

ART. 25–sexiesdecies D.lgs. 231/01 – Contrabbando:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40bis D.lgs. 504/1995)
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D.lgs. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 504/1995)
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.lgs. 504/1995)
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D.lgs. 504/1995)

ART. 25–septiesdecies D.lgs. 231/01 – Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

ART. 25–duodevicies D.lgs. 231/01 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

ART. 12 Legge 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)**:**

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 25–undevicies D.lgs. 231/01 – Delitti contro gli animali

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

ART. 10 L. 146/2006 - Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale, ove, ex art. 3 Legge 146/2006, "Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato")**:**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.L.gs n.141/2024)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

2.6. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione delle sanzioni, sono rimesse alla discrezionalità del Giudice penale chiamato a pronunciarsi sul procedimento relativo ai reati dai quali deriva la responsabilità stessa. Nella determinazione delle sanzioni, il giudice tiene conto delle condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'Ente, nonché della gravità del fatto, del grado di

responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 231/2001 agli artt. 9 ss. si distinguono in:
Sanzioni pecuniarie.
La sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'Ente. Essa è quantificata secondo un sistema di quote.

Sanzioni interdittive.
Alla sanzione pecuniaria, si possono aggiungere le sanzioni interdittive. Esse si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla legge. In particolare esse sono: interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività aziendale può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive non si applicano qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, quando concorrono le seguenti condizioni:
- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Confisca.
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di sanzione interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'Ente ha la sede principale.

2.7. Misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001 può essere applicata in via cautelare una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva, che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva, è disposta in presenza dei seguenti due requisiti:

- quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, ossia quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzativa oppure in caso di reiterazione degli illeciti;
- quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo. Il primo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile all'ente, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente stesso. Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili dell'ente, nonché in relazione a somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

2.8. Condotte esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nel loro interesse od a loro vantaggio da soggetti apicali e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti, l'Ente sarà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità se risultano integrate le ulteriori condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è determinato dalla mera adozione del Modello organizzativo e di gestione, bensì dalla sua efficace attuazione, la quale deve realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati presupposto. In tal senso il D.lgs. 231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli organizzativi e di gestione devono rispondere:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- introduzione e applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo conto del tipo di attività svolta, della natura e della dimensione dell'Ente;
- previsione di verifiche periodiche e di procedure di modifica del Modello nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione.

Sotto un profilo formale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo e di gestione non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà. Ne deriva che gli Enti potranno decidere di non adottare il suddetto Modello senza incorrere per ciò in alcuna sanzione, fermo restando che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta il presupposto indispensabile per poter beneficiare dell'esimente previsto dal Legislatore.

La società che non ha adottato un Modello di organizzazione e gestione prima della commissione del fatto costituente reato non potrà mai essere esonerata da responsabilità. Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione per la confisca il profitto realizzato dal reato.

In concreto la società, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- adottare ed applicare un Modello di organizzazione e gestione;
- dotarsi di un Codice etico che statuisca principi di comportamento;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinare a regolamentare lo svolgimento delle attività;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di fatti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;

- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione ed in stretta connessione con le funzioni aziendali.

Il fondamento della responsabilità dell'ente ed il suo accertamento sono sinteticamente rappresentati nel seguente diagramma.

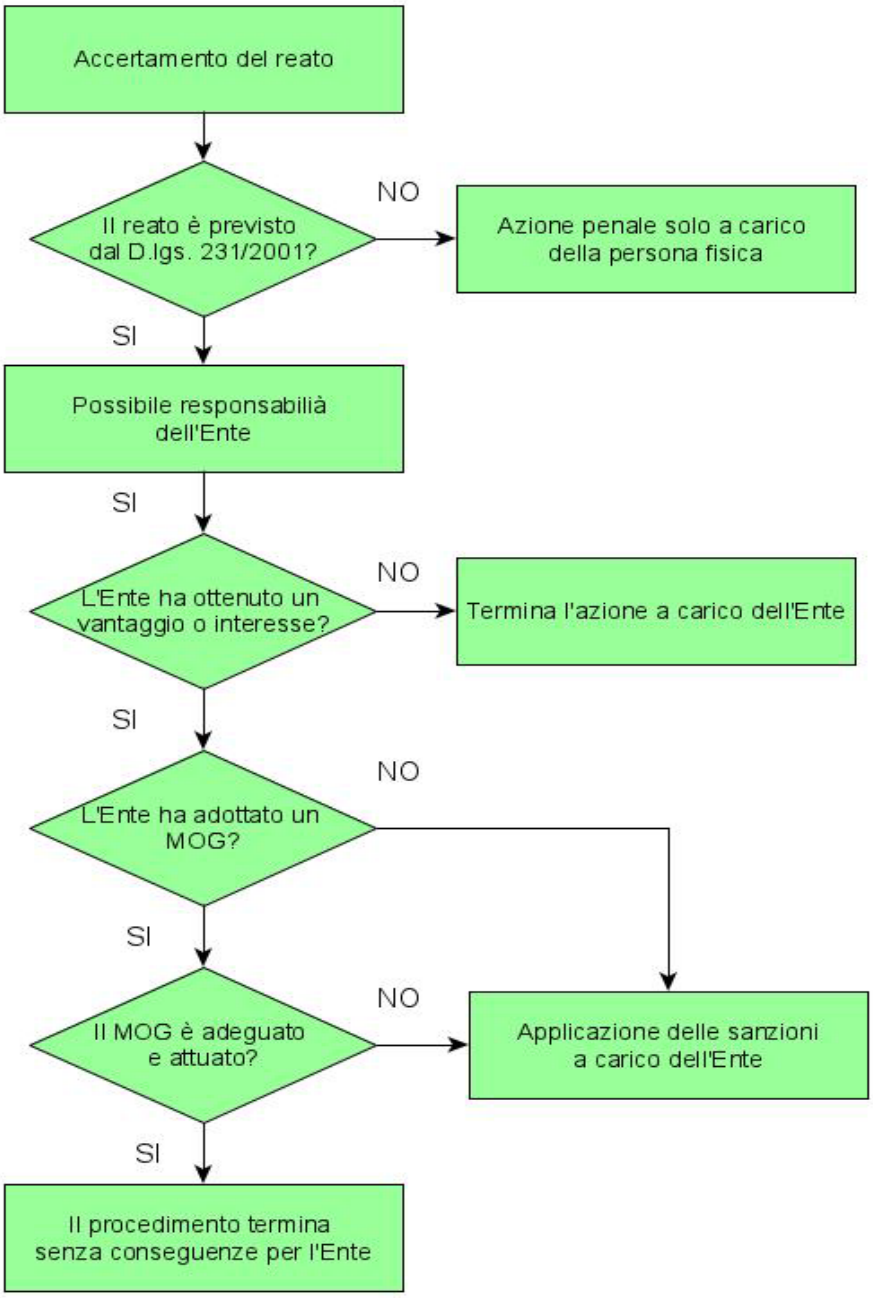

3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1. Obiettivi e finalità del Modello

SACCHETTO S.P.A. è consapevole che la realizzazione e l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione costituisce una facoltà e non un obbligo giuridico e che la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata. Tuttavia la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione di un idoneo e adeguato Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001, in quanto particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine e dei portatori di interesse coinvolti.

Il presente Modello 231 adottato dalla Società **SACCHETTO S.P.A.** persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre (o persino eliminare) il rischio di commissione dei reati presupposto da parte delle funzioni aziendali;
- consentire una maggiore sensibilizzazione dei dipendenti e degli stakeholders (clienti, fornitori, collaboratori, partner etc.), i quali saranno tenuti, nella conduzione delle proprie attività e/o mansioni, a comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali della Società e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati;
- costituire l'opportunità di verificare, revisionare ed integrare i processi decisionali ed operativi, nonché i sistemi di controllo, nella prospettiva di un aumento dell'efficacia e efficienza delle operazioni aziendali e di garanzia del rispetto della legge;
- realizzare una gestione organizzativa della società più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione;
- migliorare l'ambiente interno di lavoro, valorizzando il contributo delle risorse umane al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne ed incentivando comportamenti improntati a principi quali l'onesta, la professionalità, la serietà e la lealtà;
- ridurre il rischio di commissione dei reati commessi da terzi a danno della società stessa;
- acquisire efficacia esimente in sede processuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e tutelare il patrimonio aziendale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Mediante il presente Modello, il Codice etico, il sistema disciplinare/sanzionatorio ed ogni altra misura, procedura ed intervento che verrà ritenuto utile dagli organismi di direzione e controllo, la Società intende stabilire i principi etici in base ai quali opera in tutte le fasi procedurali. La Società ha individuato le seguenti finalità:

- formalizzare la struttura organizzativa assicurando che i poteri gestionali siano sempre coerenti all'effettiva articolazione delle funzioni aziendali, definiti, conosciuti e conoscibili sia all'interno che all'esterno e che siano evitati duplicazioni di responsabilità o vuoti di potere;
- attuare il principio della segregazione funzionale, nonché della contrapposizione degli interessi, evitando la convergenza dei poteri di spesa e dei poteri di controllo della stessa, e distinguendo tra le aree dotate di capacità organizzative e gestionale;
- assicurare la trasparenza delle decisioni che possono esporla al rischio della commissione dei reati presupposto di cui alla normativa in esame;
- nominare l'Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, in grado di assicurare l'attuazione efficace e corretta, nonché l'aggiornamento periodico del Modello;
- garantire l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti a tutti i livelli aziendali;

- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.2. Approccio metodologico

Il lavoro di realizzazione del presente Modello si è sviluppato attraverso diverse fasi improntate ai principi fondamentali della documentazione e delle veridicità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata, nonché la coerenza con i dettami del D.lgs. 231/2001.

L'approccio metodologico adottato può essere così sintetizzato:

- esame documentale della Società e verifica approfondita della struttura organizzativa e gestionale;
- mappatura delle aree a rischio:
  - individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati e delle relative responsabilità funzionali;
  - rilevazione delle attività e dei processi sensibili ex D.lgs. 231/2001;
  - individuazione delle figure responsabili dei suddetti processi sensibili;
- svolgimento di interviste strutturate con le posizioni di riferimento della Società al fine di raccogliere, per i processi ed attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere i processi svolti, le funzioni dei soggetti interni/esterni coinvolti, nonché la ripartizione delle responsabilità ed il sistema dei controlli esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione del rischio e del relativo piano di gestione contenente per ogni processo/attività sensibile, il fattore di rischio, i controlli esistenti e le azioni di miglioramento;
- elaborazione di protocolli di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti per le principali attività a rischio;
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) e disciplina degli aspetti principali relativi al suo funzionamento;
- individuazione di un sistema disciplinare e di un Codice etico;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definizione delle attività di monitoraggio sul funzionamento e aggiornamento del Modello;
- delineazione delle attività di informazione e formazione circa il Modello adottato.

3.3. Struttura del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione della Società è costituito da:

- **"Parte Generale**", che illustra i principi cardine dello stesso, la struttura della Società, la struttura e composizione del Modello, le regole di comunicazione, diffusione, informazione e formazione del Modello, nonché il ruolo, i compiti e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;

- "**Risk Assessment**", che individua i reati applicabili per la Società e che contiene la mappatura delle aree a rischio e delle correlate attività sensibili;

- "**Parti Speciali**", ognuna relativa a sezioni in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e valutati (nel Risk Assessment) come applicabili e rilevanti per la Società. Le Parti Speciali contengono - per ciascuna categoria di Reati presupposto valutata come applicabile per la Società - una sintetica descrizione degli illeciti richiamati dal Reato presupposto e anch'essi valutati (nel Risk Assessment) come applicabili e rilevanti per la Società,

l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate ed il sistema dei controlli implementato. In particolare, sono state implementate le seguenti Parti speciali:

1. Parte Speciale – reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
2. Parte Speciale – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3. Parte Speciale - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
4. Parte Speciale - Delitti contro l'industria e il commercio
5. Parte Speciale – Reati societari
6. Parte Speciale – Delitti contro la personalità individuale
7. Parte Speciale - Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
8. Parte Speciale – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
9. Parte Speciale - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
10. Parte Speciale – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
11. Parte Speciale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
12. Parte Speciale – Reati Ambientali
13. Parte Speciale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
14. Parte Speciale – Reati tributari
15. Parte Speciale – Contrabbando

- "**Documenti connessi al Modello e costituenti Parte integrante**". Formano parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione e gestione i seguenti documenti:
    - Codice etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dei destinatari del Modello stesso e della Società nei confronti dei destinatari del Modello stesso;
    - Codice disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello da parte del personale dipendente;
    - sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, etc.);
    - sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi aziendali, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato, ivi compresi le procedure facenti parte del Sistema di gestione aziendale;
    - policy Whistleblowing, ossia la procedura da seguire per le segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. whistleblowing), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 24/2023. Tale policy fornisce ai segnalanti (c.d. whistleblower) chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

Ne consegue che con il termine Modello di organizzazione e gestione deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

Sulla base dell'analisi effettuata nel documento "Risk Assessment – Applicabilità Reati ex D.Lgs. 231/2001", e considerando l'attività svolta dalla Società SACCHETTO S.p.A., la struttura organizzativa,

l'ambito geografico di operatività e l'assenza di indicatori di rischio specifici, si è ritenuto di poter escludere l'applicabilità dei seguenti Reati Presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, in quanto non pertinenti rispetto al contesto aziendale, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo:

- Art. 24-bis – Delitti di criminalità organizzata

Motivazione: la Società non presenta collegamenti, diretti o indiretti, con gruppi criminali organizzati né opera in settori particolarmente esposti a tali fenomeni. L'attività è condotta in ambito legale e trasparente, con limitata esposizione a dinamiche tipiche delle organizzazioni criminali.

- Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Motivazione: la natura dell'attività aziendale, limitata al settore agroindustriale e commerciale, esclude qualsiasi rischio concreto di coinvolgimento in attività con finalità eversive o terroristiche.

- Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Motivazione: trattandosi di un reato attinente alla sfera medico-personale e culturale, del tutto estranea alla tipologia di attività della Società, non si rilevano elementi di rischio in tal senso.

- Art. 25-sexies – Abusi di mercato

Motivazione: la Società non è una società quotata, non opera in mercati regolamentati né compie operazioni su strumenti finanziari soggetti a normativa di mercato; pertanto, non vi è esposizione al rischio di insider trading o manipolazione del mercato.

- Art. 25-terdecies – Reati di razzismo e xenofobia

Motivazione: la Società non svolge attività che possano implicare forme di discriminazione né ha mai avuto segnalazioni, procedimenti o contenziosi collegabili a condotte razziste o xenofobe. Inoltre, la cultura aziendale promuove inclusività e rispetto delle diversità.

- Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo tramite apparecchi vietati

Motivazione: l'oggetto sociale e l'operatività della Società non includono, nemmeno indirettamente, attività sportive, di scommesse o gioco d'azzardo, per cui non sussistono elementi oggettivi o soggettivi di rischio connessi a tale tipologia di reati.

- Art. 12 L. 9/2013 – Illeciti nella filiera degli oli vergini di oliva

Motivazione: la Società non opera nella produzione, trasformazione o distribuzione di oli vergini di oliva, risultando quindi estranea all'ambito di applicazione della norma.

- Art. 10 L. 146/2006 – Reati transnazionali

Motivazione: l'attività della Società è svolta principalmente su territorio nazionale, con una struttura aziendale che non presenta caratteristiche di transnazionalità né collegamenti con gruppi criminali organizzati a livello internazionale. Non risultano operazioni che coinvolgano più Stati ai sensi della definizione di cui alla L. 146/2006.

- Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Motivazione: la Società non gestisce beni culturali, non opera in settori legati all'arte, al restauro o al patrimonio storico. Pertanto, tali reati risultano del tutto estranei all'attività aziendale.

- Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Motivazione: anche in questo caso, non vi è alcuna connessione tra l'oggetto sociale della Società e la gestione, commercio o trattamento di beni culturali, né tantomeno attività che possano incidere sul

patrimonio paesaggistico.

- Art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali

Motivazione: La Società non svolge attività che possano implicare danni o violenze nei confronti di animali. Non essendo coinvolta in settori come l'allevamento, la sperimentazione animale, o altre attività a rischio di abuso sugli animali, non si ravvisano elementi di rischio per l'applicazione di tale reato presupposto.

I restanti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono stati valutati come applicabili per la Società e pertanto, per ciascuno di essi, la Società ha predisposto un'apposita Parte Speciale.

4. CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÁ

Ragione sociale	**SACCHETTO S.P.A.**
Forma Giuridica	Società per azioni
Indirizzo Sede Legale	Via Sforzesca 3 – 10131 Torino (TO)
Indirizzo Sede Principale e Stabilimento	Via Circonvallazione 4 – 12030 Lagnasco (CN)
Settore di attività	Distillazione di tutti i prodotti idonei alla produzione dell'alcool; lavorazione dei cereali e suoi derivati per la produzione di amidi, glutine ed altri prodotti derivati e complementari; produzione e commercio di alcool, liquori, sciroppi, vini e generi affini; produzione e commercio di prodotti zootecnici e fertilizzanti, anche quali derivati dalle lavorazioni sopra indicate, nonché tutti i prodotti dell'agricoltura e la loro trasformazione in prodotti commerciali.
Partita IVA	02449810015
Codice fiscale	02449810015
Numero telefono	0175/282022
E-mail	sacchetto@sacchetto.it
Pec	sacchetto@legalmail.it
Sistema di amministrazione	Consiglio di amministrazione
Soggetto che esercita il controllo contabile	Collegio sindacale

4.1. Storia aziendale

Nel 1946 l'imprenditore Sacchetto Santino presenta al Ministero dell'Industria e del Commercio il progetto di un nuovo impianto per la produzione di conserve speciali e gelatine di frutta, da realizzare a Lagnasco, in provincia di Cuneo. Nel 1950 l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di Torino (UITF) rilascia licenza per l'esercizio di una distilleria e viene installata una colonna di distillazione per la produzione di alcool grezzo. Nel 1952, con l'aggiunta di una nuova colonna di rettifica, l'imprenditore Sacchetto Santino ottiene l'alcool alimentare, che gli permette di vendere ad un prezzo migliore, raggiungendo una produzione di circa 8 ettanidri al giorno. Nel corso degli anni l'azienda individuale Santino Sacchetto cresce e con la collaborazione dei figli Giuliano e Giuseppe, nel 1980, si costituisce la Santino Sacchetto S.R.L. Viene acquistato un nuovo impianto di distillazione, a doppio effetto sotto vuoto, con una potenzialità di 300 ettanidri al giorno. In tutti questi anni vengono lavorate diverse materie prime di derivazione agricola quali mele, pere, pesche, vino, patate e melasso. Nel 1985 viene avviato il primo processo di diversificazione della produzione iniziando ad utilizzare come materia prima il frumento tenero, ottenendo così, oltre all'alcool, amido e proteine. Nel 1987 l'azienda inizia a lavorare anche materie prime da agricoltura biologica certificata permettendo così di ampliare la produzione e rivolgersi ai mercati esteri, sensibili a questi nuovi prodotti. Infine nel 2004 la Santino Sacchetto S.R.L. diventa una società per azioni con la ragione sociale **SACCHETTO S.P.A.**

La Società **SACCHETTO S.P.A.** è una delle aziende italiane a conduzione familiare leader nel settore della produzione di amidi derivati. Alla guida dell'azienda siedono i due figli del fondatore, Giuliano e Giuseppe, coadiuvati dai figli Paolo e Alberto. La famiglia Sacchetto detiene il 100% della proprietà. In questi anni la famiglia ha sempre investito in ricerca e sviluppo e nuovi impianti, con l'obiettivo di condividere con i loro collaboratori l'amore e la passione per il lavoro al fine di raggiungere sempre il massimo nella qualità dei nostri prodotti.

La società ha per oggetto la distillazione di tutti i prodotti idonei alla produzione dell'alcool, la lavorazione dei cereali e suoi derivati per la produzione di amidi, glutine ed altri prodotti derivati e complementari, la produzione ed il commercio di alcool, liquori, sciroppi, vini e generi affini.
La società può produrre e commerciare prodotti zootecnici e fertilizzanti, anche quali derivati dalle lavorazioni sopra indicate, nonché tutti i prodotti dell'agricoltura e la loro trasformazione in prodotti commerciali.

Essa, in via prevalente ma non strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra e non nei confronti del pubblico, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, può stipulare contratti di leasing, assumere mutui passivi di qualsiasi specie, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi e può assumere, non a scopo di collocamento, sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ..

Il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale non sarà comunque esercitato nei confronti del pubblico.

Alla società è vietato:
- compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815;
- compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalla legge 2 gennaio 1998 n. 58 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La società può farsi finanziare dai soci e da terzi alle condizioni e modalità previste dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in data 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12.12.1994 - serie generale n. 289 e successivi aggiornamenti e modifiche.

La durata della Società è prevista fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile.

4.2. Struttura di Governance

La costruzione del presente MOG prende le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) dell'Ente costituito dal sistema di procedure ed istruzioni operative interne, nonché dei protocolli di controllo già esistenti ed operativi. In particolare, ai sensi dell'art. 2381 c.c., compete al Consiglio di Amministrazione, ovvero agli organi delegati, nei limiti dei poteri conferiti, curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

SACCHETTO S.P.A. ha ripartito così i poteri:

Assemblea dei soci.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci delibera nelle materie previste dalla legge e dallo statuto ed in particolare:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo a scelta dell'organo amministrativo.

Consiglio di amministrazione.
La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Attualmente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è riassunta nella tabella che segue.

Membri CdA	**Ruolo ricoperto**
Sacchetto Giuliano	Presidente CdA
Sacchetto Giuseppe	Amministratore Delegato
Sacchetto Paolo	Amministratore Delegato
Sacchetto Alberto	Amministratore Delegato

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni di gestione ordinaria necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo Statuto. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva, ma in concorso con l'assemblea, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis cod. civ., l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente anche nominando un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché può nominare Direttori e Direttori Generali, stabilendone funzioni e poteri e revocarli. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllare e di avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare dette deleghe. Gli amministratori con poteri delega sono il Presidente del CdA Sacchetto Giuliano e l'Amministratore Sacchetto Giuseppe. Ad essi spetta la rappresentanza della

società, con firma libera e disgiunta, e possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Ai Legali Rappresentanti sono conferiti, con firma disgiunta, i seguenti poteri:

- compiere atti, operazioni, e comunicazioni presso tutte le pubbliche amministrazioni, tutti gli enti pubblici, ivi inclusi ministeri, gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti, della direzione generale delle entrate, delle tesorerie comunali e provinciali, della banca d'Italia, la Consob, l'Isvap, l'Agea, l'Utif e presso altri organi amministrativi di controllo, nonché presso gli uffici postali, telegrafici, doganali, ferroviari, di compagnie aeree, marittime e in genere presso ogni ufficio pubblico e privato in Italia, nonché' il registro delle imprese e le camere di commercio;
- rappresentare la società di fronte a qualunque autorità giudiziaria nel territorio italiano con facoltà di sottoscrivere, promuovere e sostenere, presentare, iniziare, svolgere in nome e per conto della società, in qualità di attore, convenuto o terzo chiamato in causa, richieste, azioni, ricorsi, in forma scritta e/o orale in qualunque sede giudiziaria, civile, fallimentare, penale o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione , e quindi anche avanti alla corte di cassazione, il consiglio di stato, le magistrature regionali ed ogni altra magistratura, anche speciale, pure nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo; con facoltà di rinunciare, di transigere, di nominare e revocare avvocati, arbitri e procuratori, generali o speciali alle liti munendoli degli opportuni poteri ed eleggendo domicilio presso di essi; di impugnare e proporre appello nei confronti di qualunque decisione di qualsiasi autorità giudiziari; nonché nominare e revocare procuratori muniti di procura generale o speciale perché' compiano specifici atti pertinenti all'esercizio dell'impresa;
- richiedere presso tutte le competenti amministrazioni le concessioni, licenze ed autorizzazioni utili per l'esercizio dell'attività sociale ed esercitare ogni attività opportuna, anche facendo dichiarazioni, denunzie e reclami ed in particolare rappresentare la società compiendo presso le autorità pubbliche e gli uffici competenti, ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, asl, tutte le pratiche, le formalità e gli atti occorrenti a conseguire le prescritte autorizzazioni in materia ambientale, con la più ampia facoltà di stendere e firmare qualsiasi atto o documento relativo; pagare tasse; attuare, controllandone e verificandone l'attuazione, tutte le norme e disposizioni applicabili di volta in volta ed atte a garantire la sicurezza ambientale e il rispetto delle disposizioni in materie; attuare, in nome e per conto della società, le misure che secondo le particolarità delle attività produttive della società, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'ambiente, preservandolo da qualunque forma in inquinamento idrico e/o atmosferico o comunque di qualsiasi genere, che non sia tollerato per legge, provvedendo affinché l'esercizio dell'attività sociale venga svolta, in ogni sua forma, nel rispetto e in conformità alle disposizioni di legge in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente; rendere edotti i lavoratori dei rischi in materia ambientale e connessi all'attività produttiva cui sono preposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzioni cui sono tenuti a conformarsi nell'esplicazione della loro attività lavorativa secondo quanto disposto dalle normative di volta in volta vigenti, disponendo ed esigendo che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ambientale;
- provvedere ad assumere il personale dipendente, per lo svolgimento dell'attività della società sul territorio italiano, negoziando e stipulando i relativi contratti di lavoro subordinato; determinare le relative condizioni e modalità del rapporto di impiego, modificare condizioni e termini dei rapporti di impiego già in corso con il personale dipendente nel territorio italiano, adottare provvedimenti disciplinari, nonche' risolvere il rapporto; provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti di ordine contributivo, previdenziale, assicurativo e tributario relativi ai dipendenti;
- concludere, modificare, transigere o risolvere contratti di assicurazione per ogni rischio;

- concludere, modificare, transigere o risolvere contratti di mandato, commissione, agenzia con o senza rappresentanza, definendo pure le provvigioni spettanti agli agenti;
- negoziare, emettere, girare ed esigere cambiali, (tratte o pagherò), vaglia bancari, vaglia postali e telegrafici, assegni, cheques, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo od effetto di commercio, firmando i relativi documenti, girate e quietanze;
- trattare e definire con qualsiasi banca, cassa, istituto di credito od ente finanziario in genere, operazioni di apertura di credito e in conto corrente o di concessione di fidi in genere. in qualsiasi forma o modalità e così anche contro rilascio di pagherò, sconto di effetti, con o senza prestazione di garanzie reali o meramente obbligatorie;
- aprire e chiudere conti correnti e depositi di ogni natura e tipo;
- fare prelievi e versamenti mediante ordini od emissioni di assegni, anche a favore di terzi;
- scontare il portafoglio della società firmando le occorrenti girate;
- convenire tassi attivi e passivi relativi a conti, depositi, finanziamenti, riporti e quant'altro inerente;
- concludere, modificare, transigere o risolvere: contratti di acquisto, di vendita, di permuta, di distribuzione e commercializzazione di materie prime, di prodotti semilavorati e/o finiti inerenti all'attività della società;
- riscuotere crediti, sovvenzioni, mandati di qualunque natura ed entità, somme comunque dovute alla società, sia per capitali che per interessi ed accessori, sia da parte di privati che da parte di pubbliche amministrazioni ed istituti di credito, rilasciandone ampia e definitiva quietanza; firmare per girata all'incasso assegni di c/c bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della società; richiedere le somme dovute alla società, emettendo all'uopo, tratte su debitori, scontando, incassando, quietanzando e protestando effetti cambiari e titoli all'ordine, nonche' qualunque altra operazione inerente;
- concludere, modificare, transigere o risolvere contratti di acquisto, di vendita, di permuta concernenti beni immobili e mobili della società direttamente o indirettamente connessi alle attività societarie, ivi incluse le attrezzature e gli impianti della società, i mobili e macchine per ufficio, motoveicoli, autoveicoli ed ogni altro tipo di beni mobili oggetti a registrazione.

Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e di controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dello Statuto. I sindaci, per tutta la durata del loro incarico, devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ.; la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e stato ricostruito.

La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, pertanto il controllo contabile, è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o presso il revisore o la società di revisione.

Procuratori speciali.

I procuratori speciali hanno il potere di produrre all'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) tutta la documentazione riguardante la contabilità ordinaria (relativa alle operazioni di accertamento ed estrazione di prodotti alcoolici), con facoltà di sottoscrivere ogni atto e/o documento a ciò relativo e più in generale, di fare tutto quanto altro utile o necessario. Il tutto con promessa di rato e valido.

I soggetti dotati di procura speciale sono nominati dagli Amministratori Delegati e sono indicati nella sottostante tabella.

Nominativo	Ruolo ricoperto
Franceschini Catia	Procuratore: potere di produrre all'u.t.p. (ufficio tecnico di finanza) tutta la documentazione riguardante la contabilità ordinaria (relativa alle operazioni di accertamento ed estrazione di prodotti alcoolici), con facoltà di sottoscrivere ogni atto e/o documento a ciò relativo e più in generale, di fare tutto quanto altro utile o necessario. il tutto con promessa di rato e valido.
Sacchetto Silvia	Procuratore speciale: rappresentare la società nella gestione delle risorse umane.

4.3. Strumenti a supporto della Direzione

In questo capitolo sono identificati ed illustrati sinteticamente tutti gli elementi di Corporate Governance che la Società ha implementato a garanzia del rispetto delle normative generali e di settore ed a supporto dell'efficienza dei processi gestiti, nonché tutti gli strumenti a supporto della Direzione.

Capitale sociale
Il capitale della Società è di € 1.196.000 diviso in numero 1.196.000 di azioni di valore nominale di € 1 cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti.

Azioni
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative, hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 cod. civ. Le azioni e i diritti di opzione relativi sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ed a causa di morte. La trasferibilità per atto tra vivi delle azioni e/o dei diritti di opzione sulle stesse è soggetta alle limitazioni riportate nello statuto sociale.

Versamenti e finanziamenti dei soci
La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci e tra il pubblico.

Obbligazioni
La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. Ai titolari di obbligazioni si applicano le norme dello statuto. Attualmente non sono in essere prestiti obbligazionari.

Bilancio ed utili
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio che viene approvato dall'Assemblea entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto quanto deve essere destinato per legge alla riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in

parte all'esercizio successivo. Il diritto di ciascun socio alla percezione del dividendo si prescrive in cinque anni e gli utili non percepiti andranno a vantaggio della società.

Recesso, scioglimento e liquidazione

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2437 e 2437 bis e seguenti del Codice Civile. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del Codice Civile e secondo le modalità previste e regolate nello statuto.

Procure, deleghe e attribuzione di funzioni

Il conferimento di deleghe e/o procure avviene in ragione delle esigenze operative dell'Organizzazione e, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale.

Delega di funzioni e procura sono sostanzialmente sinonimi, e corrispondono ad una transizione di specifici doveri/poteri aventi rilevanza in sede penale e civile, unitamente ai poteri ed agli strumenti effettivi per adempiere a tali attività. La procura viene attribuita tramite lo Statuto od atti notarili e bisogna darne adeguata pubblicità (per esempio tramite il deposito per la pubblicazione nel Registro delle Imprese) ed è opponibile ai terzi. Invece, delega (usata impropriamente), o più precisamente l'attribuzione di funzioni, è l'attribuzione di un incarico funzionale o di un potere all'interno dell'organizzazione. La delega di funzioni è un atto interno all'organizzazione, che può essere reso operativo tramite delibere degli Amministratori Delegati, ma, a differenza della procura, non è opponibile ai terzi. La delega oggi viene maggiormente intesa come delega delle decisioni: decisioni importanti ed irreversibili in merito alle strategie, all'organizzazione ed all'operatività, rendendo maggiormente flessibile, veloce e produttiva l'organizzazione nella sua interezza.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure ed i principi da rispettare sono i seguenti:

- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'organizzazione;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco le competenze richieste e i poteri conferiti al delegato;
- ciascuna delega deve indicare in modo specifico e unico il soggetto a cui il delegato riporta;
- le deleghe devono contenere l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato:
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali e con le responsabilità assegnate;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri e risorse adeguati alle funzioni conferite;
- il soggetto delegato non deve presentare conflitti di interesse (attuali o potenziali);
- l'incarico affidato deve essere approvato dal soggetto delegato;
- gli atti di delega devono essere formalizzati in coerenza con le disposizioni di legge applicabili;
- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e le Autorità di vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura.

In riferimento alle procure, occorre rispettare questi ulteriori requisiti e principi:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna oppure, in caso collaboratori non dipendenti, di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti;

- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- il conferimento della procura deve avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto. In caso di mutamento dello stesso da parte del procuratore, questi perderà la procura ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento; qualora invece il mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità differenti, al procuratore verrà nuovamente inviata idonea comunicazione come di seguito previsto;
- ogni procuratore verrà informato del rilascio della procura con l'invio di apposita informativa contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri conferiti.
- fatta eccezione per i soggetti dotati di procura, nessun collaboratore può sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino l'organizzazione, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In taluni casi, possono infatti essere conferite anche procure speciali limitate per specifici atti.
- i poteri conferiti al procuratore non possono essere sub-delegati a terzi.

Tra i principali vantaggi di un adeguato sistema di deleghe e procure vi sono l'efficienza operativa, con articolazione delle responsabilità in coerenza con gli obiettivi aziendali, l'efficacia del processo decisionale, con allineamento nel tempo dei poteri attribuiti alla relativa responsabilità e posizione nell'organigramma, la coerenza del sistema di attribuzione dei poteri, nonché la chiarezza verso terzi e tutela dell'Organizzazione, con individuazione formale dei poteri attribuiti ai soggetti che possono assumere, in nome e per conto della Società stessa, obbligazioni verso terzi.

Un'attribuzione non coerente delle deleghe (e dei limiti di spesa ad esse correlate) espone l'organizzazione, ed i suoi rappresentanti, a molteplici rischi; pertanto il sistema di deleghe e dei poteri di firma adottato deve venire costantemente applicato e monitorato nel suo complesso, nonché, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare coerente con l'organizzazione gerarchico funzionale dell'Organizzazione.

<u>Segregazione delle funzioni</u>
La progettazione delle diverse attività all'interno della società è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi un'identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni, coloro che le attuano e coloro che sono tenuti a svolgere sulle attività stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure aziendali.

<u>Certificazione aziendali</u>
La Società vanta le seguenti certificazioni aziendali:
- UNI EN ISO 9001:2015 sui Sistema di Gestione per la Qualità;
- IFS relativa alla sicurezza alimentare;
- HALAL relativa alla preparazione degli alimenti nel rispetto delle regole islamiche;
- KOSHER relativa alla preparazione degli alimenti nel rispetto delle regole ebraiche;
- BIO relativa alla produzione biologica;
- VEGAN relativa alla produzione vegana, senza l'impiego di ingredienti di origine animale;
- GMP PLUS relativa alla produzione, trasporto e commercializzazione dei mangimi e degli alimenti Zootecnici.
- ISO 27001:2022 relativamente al Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni
- Certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato)
- ISO 16128 che fornisce linee guida per la definizione e il calcolo degli indici di naturalità e biologicità degli ingredienti e dei prodotti cosmetici

- Certificazione FDA per i prodotti e gli integratori alimentari destinati al mercato americano.

Sistema di gestione

La Società ha adottato un Sistema di Gestione, il quale è strutturato al fine di ottemperare ai requisiti cogenti e quelli previsti dalle varie certificazioni in essere, sopra elencate.
Il sistema di gestione è stato integrato anche con le norme ISO 45001 (sistema di gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e ISO 14001 (sistema di gestione ambientale), con l'intento di ottenere la certificazione entro l'anno 2025.

Trattamento dei dati personali

La Società ha adottato idoneo ed adeguato impianto privacy in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I sistemi informativi aziendali garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica degli stessi, comprendenti, tra le altre, procedure di backup dei dati, di business continuity e di disaster recovery, individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personale e ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni.

4.4. Organigramma e Mansionario

La struttura organizzativa che supporta il Modello di organizzazione e gestione è rappresentata da strumenti di rappresentazione e progettazioni dei ruoli e delle mansioni aziendali, cui si rimanda, quali l'organigramma ed il mansionario aziendale.

Nell'organigramma è schematizzata la struttura organizzativa della Società avendo a riferimento il ruolo ricoperto dal personale che assume nella società specifici ruoli, deleghe e responsabilità. In tale documento sono specificate le strutture in cui si suddivide l'attività aziendale, le linee di dipendenza gerarchica ed i soggetti che operano nella struttura. Nel mansionario, invece, vengono individuate le mansioni aziendali e le relative competenze minime che un dipendente deve possedere per poter svolgere quella determinata mansione.

L'organigramma ed il mansionario sono approvati secondo l'iter di approvazione previsto e devono essere prontamente aggiornati in caso di modifiche significative e rilevanti.

4.5. Destinatari del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione, le disposizioni e le prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza ed alla relazione intrattenuta con la Società, dai soggetti individuati come destinatari del Modello e che sono emersi dall'analisi della struttura organizzativa aziendale. In particolare:

- Legale Rappresentante;
- Componenti del Consiglio di amministrazione;
- Soci;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per la Società e sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati);
- Collaboratori e terzi in genere che hanno rapporti con la Società.

5. CODICE ETICO

Il Codice etico adottato dalla Società è un documento con cui la società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità aziendali rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali che i destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il Codice etico deve essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc.). Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell'azienda.

Il Codice etico deve essere conosciuto da tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte) e da tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, agenti, consulenti, liberi professionisti, fornitori, committenti etc.). A tal fine, la Società:

- mette a disposizione il Codice etico sul sito internet aziendale e/o nelle bacheche aziendali e/o nella intranet aziendale;
- consegna il Codice etico ai dipendenti ed a coloro che pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo stagisti, tirocinanti, lavoratori in somministrazione di lavoro) nel momento di instaurazione del rapporto di lavoro;
- comunica l'adozione del Codice etico ai soggetti terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, committenti etc.) mediante apposita comunicazione o mediante apposite clausole contrattuali.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Codice etico.

Il Codice etico è parte integrante del presente Modello di organizzazione e gestione; si rinvia al documento **"COD. ETC_Codice etico"** per la sua consultazione.

6. CODICE DISCIPLINARE E SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione del D.lgs. 231/2001, nonché delle regole di condotta previste dal Codice etico e/o dal Modello di organizzazione e gestione e dei protocolli di prevenzione in esso previsti, costituisce un requisito essenziale per attuare efficientemente il Modello, così come richiesto dal D.lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7). Pertanto, la Società ha adottato apposito Codice disciplinare, applicabile esclusivamente nei confronti del personale dipendente (ossia i soggetti nei cui confronti esercita – e può esercitare – il potere disciplinare).

Il sistema disciplinare è volto a prevenire e sanzionare la violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione e gestione e/o del Codice etico da parte del personale dipendente. L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società ha adottato apposito Codice disciplinare nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice civile, dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile.

Si rinvia all'allegato **"COD. DSC_Codice disciplinare"** per la sua consultazione.

Il Codice disciplinare deve essere conosciuto dal personale dipendente. A tal fine, la Società:
- mette a disposizione il Codice disciplinare nelle bacheche aziendali e/o nella intranet aziendale;
- consegna il Codice disciplinare nel momento di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Codice disciplinare e del sistema sanzionatorio.

7. INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E TERZI IN GENERE

7.1. Inosservanza da parte degli Amministratori

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte di uno o più degli Amministratori, la Società effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte degli Amministratori comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:
- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica ex art. 2383 c.c.;
- esperire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei casi in cui la violazione del Codice etico e/o del Modello costituisca altresì violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal Codice civile.

7.2. Inosservanza da parte del Collegio Sindacale

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte del Collegio Sindacale, la Società effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte dei componenti del Collegio Sindacale comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:
- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica per giusta causa e previa approvazione del tribunale ex art. 2400 c.c.;
- esperire nei loro confronti l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. in virtù del rimando previsto all'art. 2407 c.c.

7.3. Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, agenti, liberi professionisti, consulenti etc.)

In caso di violazione da parte di collaboratori, consulenti esterni, agenti, liberi professionisti, fornitori e, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione, adotterà gli opportuni provvedimenti: nello specifico, qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e, più in generale, di Terzi, in contrasto con le regole e principi comportamentali del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico, determina nei loro confronti, secondo la gravità dei fatti ed in conformità a

quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, i seguenti provvedimenti:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il compito di vigilare in modo continuo sull'idoneità ed efficacia del Modello e della sua osservanza, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV).

I requisiti principali di questo Organismo possono essere così identificati: indipendenza, professionalità e continuità di azione. L'indipendenza si traduce nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo. Il requisito della professionalità è collegato alle capacità tecniche di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità dello stesso. Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'organismo deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello.

Presso **SACCHETTO S.P.A.** è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.

8.1. Composizione

La Società, tenuto conto della struttura organizzativa interna e della complessità dell'oggetto sociale, ha adottato un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di interesse.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Unitamente alla nomina, il CdA procede alla determinazione del compenso spettante ai membri dell'OdV.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare l'assenza, in capo ai componenti del OdV, di cause di ineleggibilità; qualora esse si verifichino, l'incarico decade in modo automatico. A titolo esemplificativo, le cause di ineleggibilità sono le seguenti:

- conflitti di interesse, anche potenziali, tali da pregiudicarne l'indipendenza;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con l'Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali;
- funzioni di membro dell'OdV di altre persone giuridiche nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 e sia emersa l'omessa vigilanza;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- applicazione di misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sentenza di condanna in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;

- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. 61/2002.

Il Consiglio di amministrazione può revocare l'incarico ad uno o più componenti dell'OdV esclusivamente per giusta causa. Nello specifico, per "giusta causa" potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto od una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'OdV per la commissione di reati previsti dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

Infine, ciascun componente dell'OdV può cessare dal proprio incarico con le modalità indicate nel Regolamento. Con le stesse modalità si procede in caso di morte o di decadenza di un componente dell'Organismo.

8.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza della Società sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG.

In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sulla costante adeguatezza ed effettività del Modello e dei suoi allegati da parte di tutti i destinatari;
- garantire il corretto funzionamento dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- ricevere segnalazioni circa eventuali violazioni, intervenendo in collaborazione con gli organi interni competenti;
- riferire alla Direzione il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG da parte dei destinatari, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- vigilare sulla tempestiva e sulla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi a ciò deputati;

- segnalare alla Direzione la necessità di aggiornamento del Modello rispetto alle inefficienze eventualmente riscontrate;
- promuovere e sollecitare l'aggiornamento del Modello in relazione ad eventuali mutamenti organizzati o normativi, proponendo eventuali azioni di adeguamento agli organi interni competenti e verificandone l'implementazione.

L'OdV deve riunirsi secondo quanto indicato nel Regolamento e comunque ogni qualvolta venga segnalata una violazione. Gli accertamenti eseguiti devono risultare su appositi verbali da conservare presso la Società per almeno venti anni.

L'OdV ha il potere di richiedere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da parte dei destinatari in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. I soggetti interpellati hanno il dovere di riferire quanto a loro conoscenza circa la commissione o il mero tentativo di fatti costituenti presupposto di reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del MOG e dei suoi allegati. A tal fine può effettuare periodicamente verifiche a campione mirate su specifiche attività a rischio e sul rispetto dei protocolli adottati. Per garantire tali l'attività è necessario che l'Organismo possa accedere a tutte le strutture organizzative della Società e a tutta la documentazione rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei flussi comunicativi, l'Organismo deve predisporre adeguati ricettori telematici e cartacei facilmente usufruibili dai destinatari. Le segnalazioni pervenute devono essere regolarmente custodite agli atti dell'OdV il quale ne verbalizza la ricezione. L'esito delle attività di indagine espletate viene comunicato al CdA.

Ricevuta una notizia di avvenuta o presunta violazione, verificatane la non manifesta infondatezza, l'OdV opera in conformità a quanto previsto dal Codice disciplinare e vigila sulla correttezza dell'iter disciplinare, fermo restando la competenza del CdA per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che venga riscontrata una violazione, ovvero muti la struttura organizzativa ovvero intervengano novità normative, l'OdV cura la revisione e l'aggiornamento del Modello; a tal fine esso propone i necessari interventi al CdA che delibera in materia.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza in virtù del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

8.3. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di specifici flussi informativi: in particolare, la Direzione ed il personale dipendente, hanno infatti l'obbligo di trasmettere all'Organismo tutte le informazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e della normativa di riferimento.

8.4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione al Consiglio di amministrazione con cadenza annuale, mediante apposita relazione. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può essere interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione, dal Collegio sindacale e/o dall'Assemblea dei soci.

9. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

In conformità al D.lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing), la Società ha definito la procedura da seguire per le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (ivi comprese violazioni del Codice etico);
- violazioni del diritto dell'UE;
- violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Si rimanda all'apposita policy di Whistleblowing adottata dalla Società al fine disciplinare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing), la quale è comunicata internamente e messa a disposizione sul sito aziendale in apposita sezione.

10. DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata comunicazione e la costante formazione dei destinatari, in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nei relativi allegati, rappresentano valori imprescindibili per la corretta ed efficace attuazione dello stesso. L'attività di comunicazione e di formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che ne identifica la migliore modalità di fruizione ed interviene con le opportune integrazioni.

10.1. Comunicazione

La Società, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello di organizzazione, con le seguenti modalità:

- messa a disposizione del Modello di organizzazione e gestione, esclusivamente la Parte Generale, sul sito internet aziendale;
- messa a disposizione del Modello di organizzazione e gestione nella intranet aziendale;
- consegna del Modello di organizzazione e gestione ai dipendenti ed a coloro che pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo stagisti, tirocinanti, lavoratori in somministrazione di lavoro) nel momento di instaurazione del rapporto di lavoro;
- comunicazione dell'adozione del Modello di organizzazione e gestione ai soggetti terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, agenti etc.) mediante apposita comunicazione o mediante apposite clausole contrattuali.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione.

10.2. Formazione

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e garantire la corretta attuazione del Modello di organizzazione e gestione, la Società organizza attività formative specifiche ed obbligatorie rivolte al personale dipendente coinvolto nelle attività sensibili. A tal fine, si individuano distinte modalità di tenuta dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dal personale dipendente.

10.3. Revisione

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento almeno una volta all'anno e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del MOG o del Codice etico, ovvero in conseguenza di cambiamenti normativi o della struttura organizzativa o di eventi che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza propone i necessari interventi al CdA.